STATUTO ORGANICO

DEL CONSORZIO AGRARIO DI CALCINATO

SUL CHIESE

SOCIETÀ AGRARIA DI LOMBARDIA

STATUTO ORGANICO

del Consorzio Agrario di Calcinato

SUL CHIESE

CAPITOLO I.

Denominazione e scopo.

Art. 1. È istituito un *Consorzio Agricola Regionale* denominato del Medio-Chiese con sede in Calcinato sul Chiese.

Art. 2. La regione del Consorzio risulta dai territorj compresi nel perimetro dei seguenti comuni: Calcinato sul Chiese, Calcinatello, Ponte S. Marco, Lonato, Goglione di Sotto, Goglione di Sopra, Gavardo, S. Vito, Calvagese, Mocasina, Bedizzole, Castenedolo, Ciliverghe, Mulinetto, e di altri comuni e frazioni che volessero aggregarvisi.

Art. 3. Lo scopo del Consorzio Agrario del Medio-Chiese è di promuovere, incoraggiare, premiare con ogni mezzo scientifico e pratico l'agricoltura e gli agricoltori, d'istituire scuole serali e festive per il popolo campagnuolo, e una Società mutua di soccorso, di previdenza e di credito popolare.

CAPITOLO II.

Mezzi d'azione.

Art. 4. Sono morali e materiali, e consistono:

a) nella diffusione di giornali e manuali di pratica agricoltura, nella istruzione per conferenze nei modi e luoghi che verranno determinati dall' assemblea;

b) nell' accordare premj, sussidj e ricompense a miglioramenti, ad utili applicazioni ed invenzioni, ed ai più distinti coloni.

CAPITOLO III.

Ammissioni.

Art. 5. Persone dello Stato e fuori sono ammesse a far parte del Consorzio quando godano i diritti civili.

Art. 6. I comuni della ragione del Medio-Chiese siccome centri degli interessi specialmente rurali, ed anche i corpi morali, saranno ufficiati a far parte del Consorzio.

Art. 7. La nomina a Socio del Consorzio viene proclamata in una seduta della Rappresentanza del Consorzio sopra proposta di uno dei Socj.

Art. 8. Il Consorzio fa inscrivere il nome del candidato sul libro della Società Agraria Lombarda.

Art. 9. Il Socio è avvertito della sua accettazione mediante una lettera di nomina, indirizzatagli dalla Rappresentanza del Consorzio.

CAPITOLO IV.

Socj.

Art. 10. Vi sono Socj d'onore, effettivi e corrispondenti.

Art. 11. A Socj d'onore si proclamano quelle intelligenze superiori, che colla potenza dei lumi e delle influenze possono illustrare la patria associazione.

Art. 12. Dietro proposta di uno o più Socj effettivi vengono nominati dal Consorzio come Socj corrispondenti quelle persone, che possono concorrere colla loro opera al miglior essere del Consorzio.

Art. 13. I Socj effettivi versano nella Cassa Sociale almeno una annua Azione di L. una.

Art. 14. Il Socio che s'inscrive per più di un'Azione, può assegnare la somma eccedente per quella destinazione che crederà del miglior interesse pel progresso campestre.

Art. 15. L'obbligazione del Socio s'intende continuativa di anno in anno, quando per la fine di ottobre non faccia pervenire al Consorzio regolare diffida. La tassa d'associazione dovrà pagarsi entro il mese di Giugno; quelli che si associassero nell'ultimo trimestre, non saranno tenuti a pagare che la tassa dell'anno successivo.

Art. 16. I Socj potranno concorrere al maggiore sviluppo scientifico e pratico del Consorzio o con memorie, o con semplici rapporti verbali, o con doni di libri, strumenti e macchine agricole, semenze, piante, animali, od anche coll'ammettere sperimenti agrarj sui propri poderi.

Art. 17. Gli oggetti indicati dall'art. 16 possono anche essere dati al Consorzio a semplice deposito od uso.

Art. 18. I Socj intervengono alle adunanze ed ai congressi con diritto di voto, alla sala di lettura ed a tutte quelle altre istruzioni, delle quali può disporre il Consorzio, o la Società. Hanno pure diritto di visitare in qualunque tempo i poderi che venissero direttamente coltivati nell'interesse speciale e con mezzi particolari del Consorzio, e di inscrivere sopra apposito registro quelle osservazioni o proposte, che credessero opportuno di fare pel migliore andamento ed utilità dell'azienda relativa.

Art. 19. I Socj potranno accompagnare nella sala di lettura ed in quelle di esposizione di cose agrarie persone di loro conoscenza.

Art. 20. I Socj possono concorrere ai premj proposti dal Consorzio e dalla Società Agraria. A parità di circostanza, i premj saranno conferiti ai Socj che non appartengono alla Rappresentanza. Tutti i Socj hanno voto nelle assemblee.

Art. 21. Regolamenti speciali provvedono alle suesposte bisogne.

CAPITOLO V.

Amministrazione. — Rappresentanza.

Art. 22. L' Amministrazione e la Rappresentanza del Consorzio Agrario Regionale del Medio-Chiese è affidata ad

Un Presidente.
Due Vice-Presidenti.
Due Segretarii.
Un Consiglio Direttivo.

Il numero dei membri componenti l' amministrazione e Rappresentanza del Consorzio per deliberazione dei Socj potrà in seguito venire aumentato in proporzione al successivo maggiore sviluppo del medesimo.

Art. 23. Tutti i membri del Consiglio sono nominati a maggioranza assoluta di voti, ed a schede segrete.

Art. 24. Il Presidente, i due vice-Presidenti ed i Segretarii durano in carica tre anni, ed i Consiglieri quattro, e si rinnovano per quarto ogni anno, e sono rieleggibili.

Art. 25. Tutti i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Art. 26. Tutte le incombenze del Consiglio sono gratuite.

Art. 27. Il Presidente convoca le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze dell'Amministrazione e del Consorzio, e fa osservare l' esatto adempimento del Regolamento.

Art. 28. I Vice-Presidenti assistono il Presidente, e lo rimpiazzano in caso d'assenza.

Art. 29. I Segretarii redigono i protocolli dell'amministrazione e delle adunanze del Consorzio, tengono la corrispondenza della Presidenza, il ruolo dei Socj e la contabilità.

Art. 30. I Consiglieri cooperano colla Presidenza al buon andamento del Consorzio.

Art. 31. Il Consiglio nomina l'Economo-Cassiere che riceve le quote dei Socj ed ogni rendita ordinaria o straordinaria del Consorzio: eseguisce tutti i pagamenti sopra *Mandati* firmati dal Presidente o dai due Vice-Presidenti; all'epoca fissata presenta il Rendiconto di Cassa intorno l'esercizio scaduto coi relativi documenti.

Art. 32. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno un terzo dei membri che lo compongono. A parità di voti, quello del Presidente ha la prevalenza.

CAPITOLO VI.

Adunanze.

Art. 33. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.

Art. 34. Le ordinarie sono convocate in primavera ed autunno. In primavera si approva il consuntivo dell'anno precedente, oltre alle proposte che fossero del caso. In autunno, estrazione a sorte di un terzo dei Consiglieri, e nomina di un altro terzo, e conferimento dei premj; due di queste sono destinate, una in febbrajo pel resoconto dell'anno precedente, l'altra nell'ultima settimana di dicembre per l'approvazione del bilancio presuntivo.

In questa sessione si elegge, o si conferma, allo spirare d'ogni triennio, il Rappresentante del Consorzio, che nella qualità di Consigliere assiste la Direzione centrale, a termini dell'art. 20 dello Statuto organico generale.

Art. 35. Le adunanze straordinarie sono determinate da uno speciale invito della Presidenza. — I giorni per le adunanze sono stabiliti nella prima sessione dell'anno. — È nominata una Commissione annuale di revisione per riferire sul resoconto presentato, composta di due membri da nominarsi nella sessione d'autunno.

Art. 36. Gli inviti alle adunanze si fanno a nome della Presidenza per lettera firmata da uno de' Segretarii.

Art. 37. Ogni Socio può essere rappresentato alle adunanze da un altro Socio munito di lettera di procura. — Ogni procura vale per un voto, e nessun Socio potrà presentare più d'una procura. Le deliberazioni saranno valide quando sieno avvenute a maggioranza assoluta dei Socj presenti.

Art. 38. Ogni Socio non ha che un voto, qualunque sia il numero delle Azioni emesse.

Art. 39. Sopra domanda di dodici Socj, la Presidenza convoca un'adunanza.

Art. 40. Alle adunanze del Consorzio del Medio-Chiese saranno ammessi anche i Membri di qualunque altro Consorzio Agrario italiano, e questi anche con diritto di voto, semprechè non si tratti di oggetti d'Amministrazione interna o di elezione dei rappresentanti del Consorzio stesso.

Art. 41. Le deliberazioni dei Socj presenti all'adunanza sono valide anche per tutti gli altri. Le deliberazioni verranno dal Segretario registrate nel protocollo della sessione: il protocollo viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti 1/7 dei Socj, e prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i Socj hanno voto.

Art. 42. Esaurito l'ordine del giorno, è in facoltà dei Socj di proporre argomenti per la presa in considerazione, e nel caso di urgenza possono essere deferiti al sollecito esame del Consiglio direttivo.

CAPITOLO VII.

Commissioni tecniche.

Art. 43. Il Consiglio all'uopo si prevale del Comitato Tecnico permanente della Società, e nomina Commissioni tecniche secondo la località e le circostanze per consulti.

Art. 44. Ogni Commissione risulta di tre Socj non meno, compreso il relatore.

Art. 45. Le Commissioni si aggregano, all'occorrenza, persone anche estranee alla Società.

CAPITOLO VIII.

Fondi.

Art. 46. I Fondi del Consorzio risultano dalla somma delle quote annue dei Socj, dagli avanzi annuali, dai doni pecuniarj, macchine, libri e dal mobiliare.

Art. 47. Le spese per l'amministrazione generale saranno previamente discusse e deliberate in un' Adunanza del Consorzio.

CAPITOLO IX.

Scioglimento.

Art. 48. Nel caso preveduto dall'art. 47 dello Statuto organico della Società Agraria Lombarda per lo scioglimento del Consorzio, i fondi saranno consegnati alla Direzione centrale della Società incaricata della liquidazione, salve le destinazioni altrimenti espresse dagli aventi causa.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 49. Nelle sedute del Consorzio non sono discussi che argomenti relativi all'agricoltura, all'educazione e all'economia sociale.

Art. 50. I doni pervenuti al Consorzio saranno ricordati alla Società in apposito Albo.

Art. 51. L'Amministrazione, ove lo creda, stabilisce norme d'ordine interno giudicate convenienti; tali norme non cambiano, nè modificano il presente Regolamento, fermo lo Statuto generale della Società Agraria di Lombardia.

La Rappresentanza eletta pel 1864

Prof. Cenedella Dott. Attilio, *Presidente.*
Romanelli Giuseppe — Liloni Dott. Andrea, *Vice-Presidenti.*
Antonio Consolini — Bassa Paolo, *Segretarii.*

Consiglio Direttivo

Avv. Prof. Vincenzo De Castro, *rappresentante il Comizio presso la Società centrale e il Comizio di Asola.*
Boldrini Dott. Francesco, *sindaco di Volta, deputato provinciale, presso i Comizii di Guidizzolo e Castiglione delle Stiviere.*
Consolini Francesco, *presso il Comizio di Salò.*
Cantoni Ing. Giuseppe, *presso il Comizio di Brescia.*

Legati Francesco
Preposto Partel Gio. Battista
Razio Stefano
Loco Domenico
Froldi Gaetano
Betta Dott. Gio. Battista
Maestri Germano
Rosa Quinto
Molteni Giuseppe
Chiodera Guglielmo
Prati Lodovico
Cominazzi Giacomo
Chisacchi Vincenzo
Chisacchi Pietro di Vincenzo
Bertoli Santo
Pellegrini Francesco
Gazzurelli Luigi
Filippini Gio. Battista, *Tesoriere.*